



# COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 del Reg. Data 21-01-19

**Oggetto: RICORSO EX ART. 696 C.P.C. DEL CENTRO "MEDISALUS" S.R.L. AL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LECCE NEI MARSI PIU' ALTRI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 15:40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

<b>DE ANGELIS GIANLUCA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BARILE AUGUSTO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI NICOLA MILENA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:**

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 21-01-2019

Il Responsabile  
F.toValletta Italo

IL RESPONSABILE  
DI  
RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 21-01-2019

Il Responsabile  
F.toDE ANGELIS GIANLUCA

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Centro Medisalus s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 696 (RG 1741/2018) al Tribunale Civile di Avezzano nei confronti del Comune di Lecce nei Marsi + altri al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi presso la sede del Centro Medisalus s.r.l., sito in Lecce nei Marsi, ai fini di una verifica della conformità del sistema fognario della struttura alla normativa di legge vigente, agli atti autorizzatori medio tempore emessi dalle parti resistenti nonché della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti autorizzativi di cui alla L.R. Abruzzo n.32/2007 e quindi nominare un consulente tecnico d'ufficio cui affidare il suddetto incarico;

**RAVVISATA** la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**RITENUTO**, per il suddetto motivo, di autorizzare il Sindaco a resistere in nome e per conto dell'Ente nel sopra citato giudizio promosso dal Centro Medisalus s.r.l. ;

**VISTE** le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuova disciplina normativa dei contratti pubblici), in base alle quali si può ritenere che gli incarichi di difesa legale siano assimilabili agli appalti riguardanti i "servizi esclusi", fermo restando che detti incarichi sono in ogni caso soggetti ai principi di cui all'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e quindi, tra gli altri, ai principi essenziali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**PRECISATO** che quanto sopra evidenziato lascia comunque impregiudicata la questione relativa all'effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che non risulta smentito l'orientamento giurisprudenziale (*ex alteris*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) secondo cui il patrocinio legale, riferito a singolo incarico o anche a incarico episodico legato alla necessità contingente, sia da configurare come contratto d'opera intellettuale e non già come appalto di servizi;

**RICHIAMATA** a tale proposito anche la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28.05.2015, n. 1197, secondo cui: "Nel caso in cui l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista";

**RICHIAMATA** altresì la sentenza del T.A.R. Puglia n. 875 del 31.05.2017 che, con riferimento anche alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, evidenzia in particolare come l'affidamento di incarico legale relativo all'attività di contenzioso sia sottratta al Codice dei contratti pubblici;

**RILEVATO** che persistere dunque, anche dopo il varo del nuovo Codice dei contratti pubblici, un ambito di apprezzamento discrezionale in base al quale spetta all'amministrazione valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare o in termini di contratto d'opera intellettuale o in termini di appalto di servizi gli incarichi tecnico - professionali da affidare (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 162/2016/PAR);

**EVIDENZIATO** che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 57/2017, prevede che per quelli di importo inferiore a 40.000 euro (come nel caso di specie) si possa

procedere ad affidamento diretto, dunque senza previa consultazione di due o più operatori, purché detto affidamento sia motivato e comunque rispettoso dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO** dunque, per tutte le ragioni sopra richiamate, che si possa procedere all'affidamento diretto dell'incarico di patrocinio legale di cui in oggetto;

**RITENUTO**, ai fini della difesa dell'Ente, che per la vertenza in questione sussista adeguata motivazione giustificativa per conferire l'incarico di patrocinio legale all'avv. Fabrizio Colasurdo, con studio in Torino, tenuto conto della sua pluriennale esperienza, in particolare in materia giurisdizionale - amministrativa e del fatto che ha assistito il Comune in altri procedimenti giurisdizionali relativi a controversie con il Centro Medisalus s.r.l.;

**RITENUTO** dunque, per quanto sopra motivato, di affidare al sopra citato professionista l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nel giudizio proposto dal Centro Medisalus s.r.l., ex art. 696 c.p.c., al Tribunale Civile di Avezzano nei confronti del Comune di Lecce nei Marsi + altri al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi presso la sede del Centro Medisalus s.r.l., sito in Lecce nei Marsi, ai fini di una verifica della conformità del sistema fognario della struttura alla normativa di legge vigente, agli atti autorizzatori medio tempore emessi dalle parti resistenti nonché della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti autorizzativi di cui alla L.R. Abruzzo n.32/2007 e quindi nominare un consulente tecnico d'ufficio cui affidare il suddetto incarico;

**PRECISATO** che il compenso per la redazione della memoria difensiva contenente le controdeduzioni viene complessivamente calcolato e fissato in base allo scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) per procedimenti di istruzione preventiva ex D.M. 10.03.2014, n. 55 per un importo di euro 945,00 (fase di studio), euro 750,00 (fase introduttiva), euro 1.215,00 (fase istruttoria/di trattazione), oltre rimborso forfetario pari al 15%, CPA, IVA, e spese vive e di trasferta rendicontate stimabili in massimo euro 350,00;

**VISTO** l'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e precisamente il paragrafo 5 dove è previsto che "(...) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

**PRESO ATTO** dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e Sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, anche l'ordinanza della Sez. V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez., VI - 2, 23.03.2016, n. 5802), in ordine, rispettivamente, all'individuazione dell'organo competente a deliberare in materia di liti (individuato nella Giunta comunale) e dell'organo titolare della rappresentanza legale in giudizio (individuato nel Sindaco);

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL;

A voti unanimi

## **DELIBERA**

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco a resistere, in nome e per conto del Comune di Lecce nei Marsi , nel giudizio proposto, con ricorso ex art. 696 (RG 1741/2018) al Tribunale Civile di Avezzano nei confronti del Comune di Lecce nei Marsi + altri al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi presso la sede del Centro Medisalus s.r.l., sito in Lecce nei Marsi , ai fini di una verifica della conformità del sistema fognario della struttura alla normativa di legge vigente, agli atti autorizzatori medio tempore emessi dalle parti resistenti nonché della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti autorizzativi di cui alla L.R. Abruzzo n.32/2007 e quindi nominare un consulente tecnico d'ufficio cui affidare il suddetto incarico;
3. di affidare l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nella vertenza indicata nel precedente punto all'avv. Fabrizio Colasurdo, con studio in Torino , tenuto conto della sua pluriennale esperienza in particolare in materia giurisdizionale - amministrativa;
4. di stabilire che il compenso per la redazione della memoria difensiva contenente le controdeduzioni viene complessivamente calcolato e fissato in base allo scaglione di valore indeterminabile (complessità bassa) per procedimenti di istruzione preventiva ex D.M. 10.03.2014, n. 55 per un importo di euro 945,00 (fase di studio), euro 750,00 (fase introduttiva), euro 1.215,00 (fase istruttoria/di trattazione), oltre rimborso forfetario pari al 15%, CPA , IVA, e spese vive e di trasferta rendicontate stimabili in massimo euro 350,00, dando atto nel contempo che il predetto compenso complessivo è comunque inferiore alla soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 57/2017, soglia che legittima l'affidamento diretto dell'incarico di difesa legale;
5. di demandare ogni altro adempimento, ivi compreso l'assunzione di formale impegno di spesa, ai Responsabili dei Servizi competenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio informatico;

Con successiva, separata ed unanime votazione

## **DELIBERA**

1. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere con la massima tempestività ad apprestare ogni e qualsiasi adempimento organizzativo che consenta la migliore e più efficace tutela legale degli interessi e delle ragioni dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MINEI VALENTINA

**L'ASSESSORE**  
F.to BARILE AUGUSTO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 21-01-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. 257, in data 21-01-2019 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 21-01-2019;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 21-01-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MINEI VALENTINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 21-01-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MINEI VALENTINA